



COMUNE DI MONTE ROBERTO

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 16 DEL 19-04-24

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025.
DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta risultano presenti e assenti i consiglieri:

MARTELLI STEFANO	P	VERDENELLI GIULIA	P
TOGNI CRISTIANO	P	PERUGINI ANDREA	P
STAFFOLANI SANDRO	P	GIAMPAOLETTI GABRIELE	P
SASSAROLI LUCA	A	PAOLUCCI MICHELE	A
FAVA ELIA	P	ROSSI MARIA LAURA	P
MARASCA DANIELE	P	CENTANNI MAURIZIO	P
FILIPPONI FEDERICO	P		

Sono inoltre presenti e assenti gli assessori esterni:

CANNUCCIA MELANIA	P
PANFOLI ALESSIO	P
CESARONI SERENA	A
CAMPANILE SARA	P

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[2] Presenti n.[11]

Partecipa con funzioni, consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a), D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Sig. BOLDRINI DOTT. UGO

Assume la presidenza il Sig. MARTELLI STEFANO

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori

TOGNI CRISTIANO
FILIPPONI FEDERICO
ROSSI MARIA LAURA

OGGETTO: **APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025.
DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO
2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco Martelli introduce l'argomento; di seguito illustra nel merito l'assessore Panfoli; segue breve dibattito; al termine il sindaco invita i consiglieri a procedere alla votazione;

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “...“... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui*

all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 25/06/2021, e delle successive modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/04/2022 e n. 10 in data 27/04/2023 il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...” (lett. f);
 - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
 - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”*;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021
Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che
 - *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”*;
 - Il Piano Finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;
- la Deliberazione 389/2023/R/rif ARERA che ha definito le regole per l’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l’impostazione generale del MTR-2;

ATTESO che la suddetta delibera n. 363/RIF2021, individua all’art. 7 la procedura di approvazione delle entrate tariffarie di riferimento e prevede la predisposizione del piano economico finanziario (nel seguito PEF) da parte dei Gestori del servizio rifiuti che nel territorio comunale sono:

- Sogenus Spa per il servizio di raccolta e trasporto;

- CIS Srl per il servizio di spazzamento strade;
- Comune per la gestione della TARI e rapporti con l'utenza;

ATTESO che l'Ente territorialmente competente, così come determinato da ARERA, per questo territorio provinciale, è l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO 2 Ancona (nel seguito ATA);

PRESO ATTO che:

- per la compilazione del PEF di parte comunale sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2022 (a-2) e che gli stessi sono stati utilizzati anche per l'annualità 2025 in quanto, al momento dell'elaborazione del PEF stesso non si disponeva di dati certi riferiti al 2023;
- sono stati trasmessi all'ATA i documenti contabili sottesi corredati dalla relazione, di cui al fac-simile prodotto da ARERA, per la parte di propria competenza;
- è stata trasmessa la dichiarazione di veridicità di tali dati, prevista da ARERA;

RILEVATO che l'ATA ha provveduto ad aggregare i PEF presentati dai tre Gestori del servizio rifiuti operanti nel territorio comunale verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni dei dati forniti e a seguito della procedura partecipata dagli stessi ha determinato le entrate tariffarie di riferimento elaborando il PEF per il periodo regolatorio 2022-2025;

RILEVATO che con la delibera di C.C. n. 11 del 27/04/2023 il Comune ha preso atto delle determinazioni tariffarie per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione del MTR-2 di ARERA, approvate dall'ATA con Determina del Direttore n.64 del 19/04/2022 che ha definito il PEF pluriennale 2022-2025 per il servizio rifiuti.

Vista la Determina del Direttore ATA n 52.del 29/04/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento tariffario per il biennio 2024-2025;

DATO ATTO che in applicazione delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 relativamente al Comune di Monte Roberto è complessivamente pari ad € 31,28 che risulta superiore al benchmark di riferimento (€ 25,78);

CONSIDERATO ai fini della determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (tariffe TARI):

- i costi indicati nel PEF determinato ed approvato dall'ATA (allegato 1) consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024 e 2025 salvo eventuale aggiornamento in caso di specifiche e particolari condizioni;
- partendo da dati che provengono dal PEF, si assumono i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della (TARI) per l'anno 2023, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2024, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 ammonta ad € 471.104,00, di cui TV pari ad € 380.724,00 e TF pari ad € 90.379,00 (allegato 1)

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 65,43% del costo complessivo ed il restante 34,57% alle utenze non domestiche in base al metodo basato sul tipo di utenza ruolo anno precedente;

RITENUTO di applicare i coefficienti Ka e Kb per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche, come risultanti da allegato 2.

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultanti nell'allegato 3 della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

DATO ATTO che la delibera Arera n. 386/2023 ha stabilito che, dal 01 gennaio 2024, i Comuni – in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti – dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della TARI **componenti perequative** applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come

maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi; tale provvedimento introduce il meccanismo perequativo per la gestione:

- **dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
- **della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.

CONSIDERATO che l'articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) soggetti in situazione di handicap riconosciuto di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i prelievi relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Per l'anno 2024 il pagamento degli importi dovuti a titolo di TARI deve essere effettuato in 2 rate scadenti il 30/09/2024 e il 5/12/2024.

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni previste dalla delibera ARERA n. 444/RIF/2019 recante "*disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che l'ATA ha provveduto con deliberazione dell'Assemblea n. 5/2022, ai sensi della delibera ARERA n. 15/RIF/2022 recante "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", adottare lo schema regolatorio "I" tra quelli indicati da ARERA, ovvero dello schema regolatorio che prevede obblighi di qualità contrattuale e tecnica, senza vincoli di performance, e che il Comune in qualità di Gestore della Tariffa, dovrà provvedere ad adeguarsi a quanto previsto da tale schema regolatorio, supportato dall'ATA stessa;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2024;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n.11 consiglieri, votanti n. 11, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Giampaolletti, Rossi, Centanni), voti contrari n.0,

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, così come validato dall'ATA ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, con la Determinazione del Direttore ATA. n. 58 del 29/03/2024;
- 3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come indicate nell'allegato 3 al presente atto con un gettito previsto pari ad euro 460.473,00;
- 4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
 - 30% nella parte fissa e variabile in caso di presenza all'interno della famiglia anagrafica di soggetto in situazione di handicap
il cui costo di €. 4.623,51
 - viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista all'Int. 1597/1 codice 12.02-1.04.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2024/2026, sufficientemente capiente;
- 5) di dare atto che nei documenti di riscossione delle tariffe vanno inserite le componenti perequative

introdotte dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif per la copertura dei costi per la gestione:

- **dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare**, oggetto della componente perequativa *UR1a*, pari a 0,10 euro/utenza;
 - **della copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi**, oggetto della componente perequativa *UR2a*, pari a 1,5 euro/utenza.
- 6) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
 - 7) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
 - 8) di dare atto che la presente deliberazione sarà tempestivamente trasmessa all'ATA per il successivo inoltro ad ARERA.

Inoltre, con ulteriore e separata votazione, con il seguente risultato:

Presenti n.11 consiglieri, votanti n. 11, voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Giampaoletti, Rossi, Centanni), voti contrari n. 0,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARTELLI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLDRINI DOTT. UGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art-124 comma 1 del D.lgs 267/2000 a partire dal **21-05-2024**

Contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari in data 21-05-2024.

Dalla Residenza Comunale, li 21-05-24

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLDRINI DOTT. UGO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui all'art.134, comma 3, D.Lgs n. 268 del 18/8/2000 in data 01-06-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOLDRINI DOTT. UGO
